

STATUTO

PEOPLE CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELFORTE DEL CHIANTI MC VIA
GIUSEPPE PICCIONI 2/G

Numero REA: MC - 196392

Codice fiscale: 01963150436

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2021 - Statuto completo	2
--	---



DOTT.
STEFANO SABATINI
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PEOPLE CARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata

"PEOPLE CARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

1.2 La società ha sede nel Comune di Belforte del Chienti all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 - Durata

2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, con un preavviso di almeno 180 giorni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi e delle attività, socio-sanitarie, assistenziali ed educative, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs n. 112/17.

3.3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato

ALLEGATO "A"
Repertorio n. 68.064
Fascicolo n. 30609

dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.6 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc., ad anziani, ammalati, disabile ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- b) il coordinamento e la gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- c) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, etc., per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- d) il coordinamento, la gestione e la fornitura di interventi e prestazioni sanitarie finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, attività terapeutica rivolta agli anziani e ad altri soggetti con inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;
- e) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci-collaboratori svolgono presso terzi;
- f) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
- g) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- h) l'assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emananti;
- i) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società, (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);
- j) la realizzazione e la gestione di centri diurni d'assistenza ed incontro per minori, ragazze madri, disabili

psichici e fisici ed anziani;

k) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;

l) la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

m) la gestione di asili nido, centri per l'infanzia, centri estivi, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

n) la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

o) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;

p) l'istituzione e la gestione di servizi di tele-soccorso, di tele-assistenza e di tele-medicina;

q) la realizzazione e/o la gestione di cliniche sanitarie in genere;

r) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;

s) il servizio di segretariato sociale e informa giovani;

t) lo svolgimento di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;

u) la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

v) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

w) lo svolgimento di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini, complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001; la cooperativa potrà effettuare, inoltre, ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi o associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno 1 anno, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari o in altri enti di almeno 1 anno. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci operatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; 3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13.1 del presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa a meno che l'organo amministrativo ne dia il consenso.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle

persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

Art. 8 - Procedura di ammissione

8.1 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati nel medesimo articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per i versamenti del capitale sociale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

8.2 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

8.3 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8.4 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi dei soci

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

9.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

9.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 10 - Diritti dei soci

10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec o altro strumento idoneo per il quale si abbia la conferma di ricezione.

10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

11.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 - Esclusione

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 11, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 44.

13.3 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27.4 lett.c) e 28 , la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso

della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

17.1 Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

17.2 In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità di lavoro prestato.

17.3 Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

17.4 Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.

17.5 Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

17.6 La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale

favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 18 - Requisiti

18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 - Domanda di ammissione

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad euro 25 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 - Obblighi

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 18; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima

nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 - Soci sovventori

21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

21.2 L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

21.3 I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

21.4 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 22 - Conferimento e quote dei soci sovventori

22.1 I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 - Deliberazione di emissione

24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. 24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 - Recesso dei soci sovventori

25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), con un minimo di sottoscrizione pari a n. 5 (cinque) quote;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento

Art. 27 - Bilancio di esercizio

27.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 28 - Ristorni

28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 29 - Decisioni dei soci

29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti decisioni:

- a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c.;
- b) approvare il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/17;
- c) nominare le cariche sociali con modalità tali da consentire ai soci sovventori la nomina in assemblea generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di amministratori loro spettante conformemente all'art. 21 e alla delibera di emissione;
- d) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dell'organo di controllo ove la carica non sia gratuita;
- e) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;
- g) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale e sullo scioglimento della società;
- i) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla

gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

29.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

29.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

29.5 Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

29.6 I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art. 30 - Modalità di convocazione dell'assemblea

30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

30.2 L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In ogni caso dovrà essere comunicata alla società la conferma della ricezione dell'avviso di convocazione.

30.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

30.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Art. 31 - Assemblea totalitaria

31.1 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea

32.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

32.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

33.1 Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

33.2 Ogni socio persona fisica ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.

33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.5 è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

33.5 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

33.6 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 34 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

34.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate.

34.2 Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Composizione del consiglio di amministrazione.

Nomina e cessazione degli amministratori

35.1 La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri pari da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'assemblea fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

35.2 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

35.3 Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

35.4 In caso vengano a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C. nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 36 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

36.1 Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impossibilità del Presidente stesso ad esercitare le proprie competenze.

36.2 Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate

dall'articolo 2381, comma 4, C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e quelli in materia di: costituzione di società, acquisto o dismissioni di partecipazioni o aziende o rami aziendali; assunzione di finanziamenti o prestazioni di garanzia eccedenti l'importo di euro 1 milione; proposte di trasformazione o liquidazione della cooperativa ovvero di adesione della cooperativa ad un contratto di gruppo cooperativo paritetico o di recesso da esso. Il consiglio di amministrazione deve, inoltre, deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda.

36.3 Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

36.4 Al consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale, ove nominato.

Art. 37 - Compiti del consiglio di amministrazione

37.1 Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea.

37.2 Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, C.C.;
- c. predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle partecipazioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C.;

f. predispone il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/17;

g. nomina eventuali organi consultivi collegiali, quali commissioni, direzioni operative, se ritenuti utili alla migliore gestione dell'azienda.

37.3 Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 38 - Compensi agli Amministratori

38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

38.2 E' possibile prevedere la gratuità per la carica degli Amministratori in sede di nomina dell'organo.

Art. 39 - Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

39.1 Il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio posta elettronica o sms), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

39.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni semestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

39.3 Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

39.4 Il consiglio può deliberare con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 40 - Presidente del consiglio di amministrazione

40.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa.

40.2 Al Presidente, in particolare, compete:

a. la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

b. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c. aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari;

d. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

e. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, C.C. per la iscrizione nel registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, C.C. per la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci.

40.3 Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

40.4 In forza di tali poteri i soggetti sopra indicati potranno anche operare sui conti correnti bancari effettuando tutte le operazioni di ordinaria amministrazione quali a titolo esemplificativo: effettuare versamenti in contanti di assegni, firmare e ritirare blocchetti di assegni, ritirare copia della documentazione bancaria di ogni pratica, disporre assegni ed altri pagamenti, prelevare contanti e concordare o contrattare le migliori condizioni applicate dall'istituto bancario presso il quale è intrattenuto il rapporto.

40.5 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri conferiti loro nell'atto di nomina.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 - Collegio Sindacale

41.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, C.C., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci sovventori. L'assemblea nomina il presidente del

collegio stesso.

41.2 I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

41.3 Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

41.4 Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 C.C.. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

41.5 I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 42 - Revisione legale

42.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o in alternativa da un revisore o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del C.C.

Art. 43 - Organo di controllo facoltativo

43.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

43.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 44 - Clausola arbitrale

44.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ancona, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

44.2 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

44.3 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore.

44.4 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

44.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.45 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

45.1 Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verificano le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

45.2 Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 27.4, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;

b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO XII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 46 - Trattamento economico

46.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 47 - Regolamenti

47.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

47.2 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 48 - Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale

48.1 L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 28.

48.2 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 - Regolamenti

49.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

49.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 - Divieti

50.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

50.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 - Rinvio

51.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano le norme delle società a responsabilità limitata e delle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

51.2 Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Firmato: Dott. Stefano SABATINI - Notaio